

Consultazione pubblica su alcuni aspetti delle “Linee guida sui criteri e le modalità adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale”, pubblicate il 22 luglio 2019.

LINEE GUIDA 2.0

1. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero), contiene una versione ulteriormente aggiornata delle linee guida che illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) operanti in ambito locale, in applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall’articolo 1, comma 1106, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (di seguito, L. n. 205/17). L’ulteriore aggiornamento rispetto alla versione oggetto di pubblicazione in data 22.07.2019, che teneva conto delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione pubblica svolta sulla precedente versione delle linee guida, si è resa necessaria al fine di integrare alcune indicazioni ivi contemplate per la redazione di bandi di gara e della formazione delle relative graduatorie. Si rappresenta che, fermi restando i principi generali ed il rispetto della disciplina nazionale alla base delle procedure di selezione in esame, la presente versione delle linee guida intende sollecitare le osservazioni dei soggetti interessati per assicurare la massima trasparenza nell’ambito del procedimento di consultazione pubblica su specifiche questioni, che saranno indicate in appositi riquadri alla fine di ogni paragrafo, senza rimettere in discussione l’impianto complessivo della precedente versione del documento.

**Di seguito si riportano esclusivamente i paragrafi oggetto di integrazione sui quali si chiede di esprimere le osservazioni dei soggetti interessati, entro il 14 febbraio 2021, da inviare all’indirizzo:
consultazione.LineeGuidaFSMA@mise.gov.it**

2. 3. 4. 5. Identici

6. Secondo quanto stabilito dal PNAF, la capacità trasmissiva necessaria per la trasmissione di un marchio è stimata in un bit rate di circa 2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e di circa 1 Mbit/s per un programma in definizione standard (SD).

Esprimere osservazioni sulla determinazione della capacità trasmissiva assentibile per ciascun programma in SD e HD

7. – 19. Identici

20. I punteggi determinatisi con i criteri applicativi di cui alla precedente sezione verranno convertiti nei punteggi per la collocazione in graduatoria, tenendo conto che il punteggio massimo assentibile complessivamente a tutti i partecipanti alla procedura, rispettivamente in base ai parametri a), b) e c), riportato nella seguente tabella, i cui valori rispecchiano le aliquote dettate dal D.P.R. n. 146/2017, sarà proporzionalmente suddiviso tra le diverse domande

Esprimere la propria valutazione in ordine alle modalità di attribuzione di punteggio. Si precisa che rispetto alla precedente versione delle linee guida si è adottato un criterio, che appare più aderente al DPR 146/2017 espressamente richiamato dalla legge, nell'ambito del quale il punteggio massimo (rectius la quota massima di finanziamento) è riferito all'ammontare delle risorse complessivamente disponibili (sicché traducendo in punteggio la percentuale prevista nel DPR richiamato per ogni parametro, 670 – 300 -30 rappresentano l'ammontare complessivo del punteggio attribuibile a tutti i partecipanti alla procedura e non il punteggio massimo conseguibile dal partecipante meglio collocato in graduatoria).

21. – 25. Identici

26. A conclusione di questa fase della procedura, a seguito della pubblicazione della graduatoria, nell'ambito di sedute pubbliche da svolgersi per ogni area tecnica presso il Ministero, i FSMA saranno chiamati ad esprimere il proprio ordine di preferenza relativo alle reti per le quali hanno presentato domanda di capacità trasmissiva, tenendo conto della riserva di capacità di cui al precedente punto 25. In considerazione di quanto indicato nel par. 6, ogni partecipante ha facoltà di richiedere in seduta pubblica, in base alla sua collocazione di graduatoria, da 2,5 a 3 Mbit/s per trasmissioni HD e 1 Mbit/s per trasmissioni in SD. Al termine della seduta pubblica verrà redatta la graduatoria determinando la posizione utile dei fornitori di servizi media: a ciascuno di essi viene assegnata la capacità trasmissiva richiesta ai soli fini della fase della negoziazione commerciale. L'assegnazione della capacità trasmissiva in base alla posizione utile in graduatoria, tenuto conto delle richieste di capacità trasmissiva formulate in seduta pubblica, conferisce al fornitore assegnatario la sola legittimazione a negoziare con gli operatori di rete. Al termine della seduta pubblica la graduatoria con l'individuazione dei fornitori collocati in posizione utile per la fase della negoziazione e la relativa capacità trasmissiva richiesta sulla rete di primo o di secondo livello sarà pubblicata sul sito del Ministero.

27. Non è ammessa nella fase di negoziazione una riduzione, da parte degli FSMA, della richiesta di capacità trasmissiva formulata in sede di seduta pubblica. In ogni caso non è ammessa la modificazione della richiesta di capacità trasmissiva da una rete di primo livello ad una rete di secondo livello, e viceversa, rispetto alla richiesta formulata in seduta pubblica. Della conclusione degli accordi commerciali a seguito della fase di negoziazione, con indicazione del prezzo convenuto e della relativa durata, dovrà essere data comunicazione via pec da entrambe le parti, anche congiuntamente, entro il termine perentorio del giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto 9 delle presenti linee guida.

28. Si rammenta che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, per gli operatori di rete in ambito locale la dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 in favore almeno della codifica MPEG-4 su standard DVBT è disposta in coincidenza con le attività di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale nelle diverse Aree geografiche, secondo il calendario previsto per ognuna delle stesse Aree nella Tabella 4 allegata al decreto.

29. Si rammenta altresì che al fine di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, durante il periodo transitorio gli operatori di rete possono effettuare la trasmissione di uno o più programmi con la codifica DVBT/MPEG-4 o codifiche e standard più evoluti in anticipo rispetto alle scadenze previste dal citato decreto ministeriale del 19 giugno 2019: gli operatori di rete possono comunque attivare la codifica DVBT/MPEG-4 o lo standard DVBT-2 prima delle scadenze di cui al precedente paragrafo in base al principio di neutralità tecnologica.

30. Ne consegue che fino alle date di cui al precedente paragrafo 28 delle presenti linee guida gli FSMA negozieranno con l'operatore di rete, in base alle caratteristiche della sua offerta di servizio, le modalità di utilizzazione della capacità trasmissiva messa a loro disposizione durante il periodo transitorio.

Esprimere osservazioni sulla previsione secondo cui non è ammessa, nella fase di negoziazione, una riduzione, da parte degli FSMA, della richiesta di capacità trasmissiva formulata in sede di seduta pubblica.

Esprimere osservazioni sulle modalità, termini e contenuto della comunicazione. Esprimere osservazioni sulla possibilità di prevedere nel bando una durata minima dell'accordo negoziale.

Esprimere osservazioni sulle modalità di utilizzazione della capacità trasmissiva nel cd. periodo transitorio.

VII. Negoziazione e associazione della capacità trasmissiva residua

31. Qualora entro la scadenza del termine previsto per la fase della negoziazione non siano stati raggiunti accordi tra le parti fino al completo soddisfacimento della domanda di capacità trasmissiva, il Ministero provvederà ad associare la domanda dei fornitori di servizi media agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi.

32. Il rup provvederà a richiedere ai fornitori di servizi media audiovisivi collocati in posizione utile in graduatoria che non hanno concluso accordi con gli operatori di rete una offerta finale che indichi la capacità trasmissiva richiesta, la rete prescelta, il prezzo offerto, la durata della richiesta di capacità trasmissiva. Le offerte finali dovranno pervenire entro un termine perentorio stabilito dal bando. L'eventuale mancato invio di detta offerta finale equivale a rinuncia da parte del fornitore di servizi media. Il prezzo finale della capacità trasmissiva residua sarà determinato, per ogni rete di primo e di secondo livello, secondo modalità previste dal bando, tenendo conto dei corrispettivi indicati negli accordi conclusi e nelle offerte finali, nonché della relativa durata. In ogni caso il prezzo finale della capacità trasmissiva residua non potrà essere inferiore all' 80% delle condizioni economiche massime indicate nell'Offerta di servizio dell'operatore di rete.

Esprimere osservazioni sul criterio di determinazione del prezzo finale della capacità residua a seguito della fase della negoziazione, tenendo conto che il Ministero ha valutato – in alternativa - la possibilità di bandire un'asta aperta a tutti i fornitori per la capacità residua, a partire da un prezzo minimo non inferiore all'80% del prezzo medio richiesto nella offerta di servizio degli operatori di rete e fino alla concorrenza del prezzo massimo loro richiesto, ovvero di fissare il prezzo finale in base a quello massimo richiesto dagli operatori di rete.

33. A seguito della determinazione del prezzo con le modalità di cui al comma che precede il rup provvederà ad interpellare i fornitori di servizi che non hanno concluso l'accordo nella fase di negoziazione e che non abbiano rinunciato alla richiesta capacità trasmissiva, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria, richiedendo loro di accettare il prezzo così rideterminato e imponendo agli operatori di rete la conclusione dei relativi accordi, fino all'esaurimento della capacità trasmissiva offerta. In caso di mancato assenso da parte dei fornitori di servizi media utilmente collocati in graduatoria, il rup provvederà ad interpellare gli altri fornitori di servizi che non hanno partecipato alla negoziazione seguendo l'ordine della graduatoria.

27. e 28. Diventano 34 e 35